

COMUNE DI BOLLENGO
Città Metropolitana di Torino - Provincia di Torino
Organo di revisione economico-finanziaria

Verbale nr. 18 in data 10/12/2025

**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO ANNO 2025 DEL COMUNE DI BOLLENGO-
PARERE/CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE.**

Il sottoscritto rag. Vincenzo TOMATIS, in qualità di Revisore Unico dei Conti dell'Ente,

VISTA la richiesta di certificazione, ai sensi dell'art. 40 bis d.lgs. 165/2001 e dell'art. 8, c. 7 del CCNL 16/11/2022 dell'ipotesi di contrattazione decentrata integrativa – PREINTESA - di cui in oggetto pervenuta in prima istanza tramite mail in data 05-12-2025;

PRESA IN VISIONE la documentazione prodotta dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'area finanziaria ed in particolare:

- La deliberazione G.C. n. 104/10-11-2025 con oggetto "Indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa 2025";
- La determinazione del responsabile del servizio del personale n. 15/10-11-2025 con oggetto "Costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025", da cui, in raccordo con i prospetti di determinazione del fondo allegati alla determina, risulta la consistenza complessiva del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 in € 42.954,85 (euro 20.217,87 + euro 22.736,98 a titolo di incentivi funzioni tecniche) suddiviso tra risorse stabili calcolate in € 18.322,82 di cui soggette al limite € 15.625,35 e risorse variabili calcolate in € 24.632,03 (comprehensive di euro 22.736,98 a titolo di quote per incentivi funzioni tecniche) di cui soggetto al limite per € 0,00, come da prospetti allegati alla richiamata determinazione, che danno dimostrazione, altresì, del rispetto del limite complessivo al salario accessorio recato dall'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 (limite 2016);
- L'ipotesi di contratto collettivo integrativo per l'utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2025 sottoscritto tra la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale del personale dipendente in data 17/11/2025;
- La relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria CCDI periodo 1/1-31/12/2025-preintesa in data 17/11/2025 sottoscritte dal Segretario Comunale e dal Responsabile dei servizi finanziari relative alla costituzione ed all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente periodo 2025 che contengono l'illustrazione degli elementi procedurali e contabili seguiti per la costituzione del fondo ed i suoi impieghi, nonchè l'attestazione di conformità alle norme e vincoli di Legge e la compatibilità economico-finanziaria e delle risorse a copertura con il bilancio annuale e pluriennale vigente.

ESAMINATA la documentazione e rilevato che:

- Come per l'anno 2024 l'Ente ha dato applicazione alle disposizioni di cui all'art. 33, del D.L. 34/2019 che prevede che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- L'importo di cui sopra pari ad euro 7.408,62 corrisponde a quello calcolato ed assunto in sede di costituzione del fondo per l'anno 2024, in merito al quale questo organo aveva richiesto ed ottenuto documentazione integrativa ed attestazioni circa i calcoli effettuati, come risulta anche dal parere/attestazione rilasciato in data 23/12/2024, che pertanto si richiama per quanto di pertinenza;

PRESO ATTO che, come per l'anno 2024:

- le quote incrementative calcolate dal Comune in forza delle disposizioni di cui all'art. 33, del D.L. 34/2019, , pari ad euro 7.408,62 dopo essere state inserite nel fondo vengono poi sottratte dallo stesso per essere destinate ad incremento del salario accessorio destinato alle p.o. (unitamente ad altre decurtazioni del fondo per euro 3.826,38);

- in forza di quanto sopra l'incremento di cui si tratta viene, di fatto effettuato sulle risorse destinate alle p.o. e non acquisito al fondo delle risorse decentrate oggetto di certificazione;

- dalla documentazione fornita dall'ente risulta il rispetto, a livello complessivo di tutte le componenti, del limite di spesa limite di cui all'art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017, rappresentato come segue nella citata determina R.S. nr. 15/10-11-2025:

| TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 | | |
|---|------------------|------------------|
| | ANNO 2016 | ANNO 2025 |
| Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite | 19.451,73 | 15.625,35 |
| Indennità di Posizione e risultato EQ | 25.000,00 | 36.235,00 |
| Fondo Straordinario | 1.767,23 | 1.767,23 |
| Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI | 0,00 | |
| Quota di incremento valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016 | 7.408,62 | |
| TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 | 53.627,58 | 53.627,58 |
| RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO | | OK |

PRESO ATTO che come indicato nella relazione integrativa prodotta dall'Ente in data 23/12/2024 per il fondo del 2024 e come risulta dalla nota del MEF-RGS Prot. 1245415-01-2021 e dalla delibera CDC Lombardia nr. 95/2020 la determinazione delle quote incrementative ex articolo 33 del D.L. 34/2019 deve essere calcolata sul valore complessivo delle risorse "destinate" al salario accessorio complessivo dell'Ente, comprensivo anche delle risorse destinate al finanziamento delle p.o.;

RILEVATO che risultano sottratte alla contrattazione quote per euro 12.193,62 in quanto relative ad istituti fissi e/o già attribuiti (indennità di comparto ed incrementi per progressioni economiche già assegnati), oltre euro 22.736,98 relativi ad incentivi per funzioni tecniche disciplinati dalla normativa e dal regolamento, mentre risultano regolate dal contratto oggetto di certificazione quote per euro 8.024,25;

CONSIDERATO che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

CONSIDERATO che la relazione illustrativa tecnico-finanziaria trasmessa illustra in modo puntuale le informazioni del contratto e contiene le informazioni richieste sulla costituzione ed utilizzo delle risorse decentrate, sulle definizioni delle indennità e destinazioni disciplinate dal contratto, l'attestazione che le disposizioni contrattuali in essa previste sono conformi alle norme contrattuali nazionali e alle leggi, la verifica sul rispetto dei vincoli di legge e l'attestazione sulla compatibilità economico-finanziaria del fondo delle risorse decentrate con riguardo alla copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

RICHIAMATO altresì l'art. 8 comma 7 del CCNL 16/11/2022 che prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri" sia effettuato dal Revisore dei conti;

PRESO ATTO delle dichiarazioni dell'Ente e contenute nella documentazione trasmessa, in particolare della determina di costituzione del fondo, della relazione illustrativa e tecnico finanziaria di cui all'art. 40 comma 3 sexies del dlgs.165/2001 e relativi documenti allegati che formano parte integrante degli atti, nonché della documentazione, relazioni ed attestazioni relative all'incremento del limite di spesa 2016 in forza delle

disposizioni di cui all'art. 33, del D.L. 34/2019 sopra richiamata e già acquisita in sede di parere al fondo 2024;

CONSIDERATO che nella relazione tecnico-finanziaria si attesa:

- il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate;
- il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici;
- il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera;
- il rispetto dei vincoli di bilancio;
- Rispetto dei vincoli derivanti dalla Legge e dal contratto collettivo nazionale;

La previsione ed imputazione di tutti gli oneri conseguenti alla contrattazione nel bilancio di previsione 2025/2027.

VISTI gli indirizzi forniti dall'Amministrazione;

RITENUTO che il testo predisposto risulta adeguato e conforme alla normativa vigente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità rilasciati dai Responsabili del Servizio competenti e che formano parte integrante del presente parere;

VISTI il d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi;

VISTA la normativa legislativa e contrattuale di riferimento e inerente l'oggetto del presente parere;

Per quanto esposto, osservato, rilevato, il Revisore

DICHIARA

Che nulla si rileva sulla compatibilità dei costi del contratto integrato economico 2025 del personale non dirigente con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle applicazioni di norme di legge come espressamente contenuto ed attestato nella relazione illustrativa ed economico-finanziaria predisposta dall'Ente e pertanto

CERTIFICA

Gli oneri e la compatibilità dei costi della prospettata ipotesi di contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio.

Infine, Il Revisore,
raccomanda di:

- corrispondere la retribuzione legate al risultato ed alla performance solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati ed in base al livello effettivo dei risultati/obiettivi raggiunti e comunque nel rispetto dell'art. 67 del DL 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 e dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001;
- adottare criteri generali del sistema permanente di valutazione che tengano conto dei principi indicati nel D.Lgs. 150/2009;
- dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa attenendosi alle prescrizioni in termini di pubblicità contenute nel novellato art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001.

richiama il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale, nonché l'obbligatorietà dell'attivazione, anche successiva alla stipula dei CDI, delle procedure di recupero previste dal comma 3-quinquies dell'articolo 40 del D.Lgs. 165/2001 nei casi e per le fattispecie ivi previste.

L'Ente è invitato a provvedere dopo la sottoscrizione definitiva ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni secondo la norma vigente al momento della pubblicazione.

Ceva lì, 10 dicembre 2025

il Revisore Unico dei Conti
Vincenzo TOMATIS
firmato digitalmente